

Raccomandazione in materia di modelli IRB ai fini della misurazione del rischio di credito

Lo scenario economico osservato negli ultimi anni – caratterizzato da ultimo dall'esaurirsi delle misure di sostegno collegate alla pandemia, dal conflitto in Ucraina, dalle tensioni sul fronte inflazionistico e dall'innalzamento dei tassi di mercato – ha accresciuto l'esigenza per gli intermediari di disporre di presidi efficaci, organizzativi e di controllo dei rischi, con particolare riferimento a quelli derivanti dall'attività creditizia, direttamente collegata al sostegno finanziario all'economia.

In tale contesto, si è assistito nell'ultimo periodo a un maggiore interesse da parte di intermediari di minori dimensioni allo sviluppo di metodologie avanzate per la misurazione e gestione del rischio di credito.

I benefici di tali metodologie sull'intero sistema dei controlli e sui processi del credito sono noti e possono costituire uno strumento importante nell'attuale contesto economico contraddistinto da incertezze, nel presupposto che siano utilizzate all'interno di un processo di governo dei dati e del rischio di credito robusto e affidabile. In particolare, l'eventuale riconoscimento a fini prudenziali di questi modelli può trovare degli ostacoli oggettivi nella difficoltà di produrre stime robuste dei parametri di rischio laddove non si disponga di serie storiche sufficientemente ampie e profonde.

Questo tema è stato ampiamente dibattuto sui tavoli internazionali. L'esperienza della crisi finanziaria ha infatti messo in evidenza che non tutte le tipologie di esposizioni si prestano ad essere modellizzate in modo sufficientemente affidabile; pertanto nella più ampia revisione dell'Accordo di Basilea (cd. Final Basel III), attualmente in fase di recepimento in ambito europeo, sono state previste alcune limitazioni alla possibilità di ricorrere ai modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali. In particolare, per le esposizioni verso banche e "*large corporate*" è possibile applicare solamente l'approccio IRB Foundation, che non consente l'utilizzo di stime interne delle LGD e dei CCF.

Inoltre, e in linea generale, le difficoltà che si incontrano nel produrre tutte le stime necessarie (non solo delle LGD e dei CCF ma anche delle PD) crescono d'importanza al diminuire dello spessore e della granularità dei portafogli, che caratterizzano le banche diverse da quelle di maggiori dimensioni.

In relazione a ciò, la Banca d'Italia si attende che gli intermediari soggetti alla sua vigilanza tengano in dovuta considerazione queste difficoltà e gli impatti derivanti dalle proposte di revisione delle regole prudenziali di recente avanzate dalla Commissione Europea per il recepimento dei nuovi *standard* di Basilea (cd. "pacchetto CRR3- CRD6") nella definizione dei propri piani di sviluppo

dei modelli IRB ⁽¹⁾.

In particolare, si rappresenta l'esigenza che le banche sottoposte alla vigilanza diretta della Banca d'Italia, gli intermediari finanziari e le SIM di classe 1 *minus* che intendano presentare per la prima volta istanza di autorizzazione all'utilizzo del metodo IRB, ovvero che si apprestino a sviluppare modelli interni ai fini di una successiva richiesta di autorizzazione: a) valutino accuratamente se possano assicurare rigorosi sistemi di governo, gestione e controllo dei rischi e dei dati; b) verifichino se abbiano a disposizione serie storiche e portafogli sufficientemente spessi e granulari atti a garantire stime delle PD che siano in grado di rispettare tutti i requisiti previsti dalle regole prudenziali; c) qualora gli accertamenti di cui ai punti precedenti abbiano dato esito positivo, definiscano il perimetro di applicazione dei medesimi modelli in considerazione dell'evoluzione normativa attesa, che esclude la possibilità utilizzare stime interne dei parametri diversi dalla PDs per i portafogli descritti sopra.

In un'ottica di piena trasparenza, si fa presente che la Banca d'Italia si attiene a criteri particolarmente rigorosi nel valutare l'adeguatezza delle stime fornite dagli intermediari e il rispetto di tutte le altre regole necessarie per poter utilizzare i sistemi interni di misurazione dei rischi ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

¹ https://ec.europa.eu/info/publications/211027-banking-package_en